Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 19 giugno 2020 sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26)

Versione dell'8 gennaio 2021 (incl. l'abrogazione dell'art. 7 cpv. 2–6 che entra in vigore il 9.1.2021)

1. Situazione iniziale

Con decisione del 19 giugno 2020, nell'ambito del ritorno dalla situazione straordinaria a quella particolare, il Consiglio federale ha suddiviso l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo in due parti, strutturando i provvedimenti che restano in vigore come segue:

- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), oggetto del presente rapporto esplicativo, si fonda sull'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e disciplina i provvedimenti nei confronti delle persone, i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, i provvedimenti di protezione dei lavoratori nonché l'obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria;
- l'ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19; RS 818.101.24) si fonda sugli articoli 3 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e disciplina il mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria, le limitazioni del traffico di confine e dell'ammissione di stranieri, l'approvvigionamento di materiale medico importante, singoli aspetti dell'assistenza sanitaria (capacità degli ospedali e delle cliniche di curare pazienti affetti da COVID-19, assunzione delle spese per le analisi biomolecolari e sierologiche concernenti la COVID-19) nonché la possibilità di tenere le assemblee di società per scritto, in forma elettronica o mediante un rappresentante.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione del 6 gennaio 2021.

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (sezione 1)

Articolo 1

Secondo il *capoverso 1*, la presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, i provvedimenti mirano da un lato a prevenire la diffusione del coronavirus (e della COVID-19) (ad esempio rispettando il distanziamento sociale tra le persone o indossando la mascherina) e dall'altro a interrompere le catene di trasmissione (in particolare mediante l'identificazione delle persone entrate in contatto con persone infette [tracciamento dei contatti]) e fermare la diffusione del virus.

Articolo 2

Questa disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni specifiche, continuano a poter emanare disciplinamenti nell'ambito delle loro competenze. Queste competenze vanno intese tenendo presente che nell'ambito della situazione particolare la responsabilità principale spetta nuovamente ai Cantoni. La presente disposizione non è contraria in particolare alla facoltà di ordinare provvedimenti esecutivi secondo l'articolo 40 LEp. In merito al margine di manovra dei Cantoni nei settori nei quali la presente ordinanza prevede provvedimenti si rimanda anche agli articoli 7 e 8.

2.2 Provvedimenti nei confronti delle persone (sezione 2)

Articolo 3

Questa disposizione stabilisce le norme di base che la popolazione e i privati devono rispettare nella vita di tutti i giorni. A tal fine rimanda alle raccomandazioni e alle regole d'igiene e comportamento emanate, aggiornate e pubblicate sul suo sito web dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sin dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LEp. Sono incluse norme sul distanziamento sociale, l'uso della mascherina, il lavaggio accurato delle mani, la rinuncia alle strette di mano o la tosse e gli starnuti. Le regole sono ricordate alla popolazione anche con immagini e brevi testi sui manifesti visibili nel frattempo un po' ovunque.

Articolo 3*a*

Conformemente al *capoverso 1,* chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico deve portare una mascherina facciale. L'obbligo non vale per chi consuma uno spuntino a bordo di un veicolo. Sui mezzi di trasporto transfrontalieri l'obbligo vige per il territorio nazionale a partire dal confine, fatti salvi i disciplinamenti esteri per il territorio dei rispettivi Stati.

Per mascherine facciali ai sensi della presente disposizione si intendono le mascherine per la protezione respiratoria, quelle igieniche nonché quelle in tessuto che hanno un effetto di protezione sufficiente nei confronti di terzi. Primariamente si raccomandano mascherine certificate o conformi. Le mascherine in tessuto che soddisfano i requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force sono da preferire

alle altre, soprattutto a quelle di produzione propria. Le sciarpe o altri capi in tessuto non specifici non sono mascherine facciali.

Sono esclusi dall'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni (*lett. a*). Questa deroga appare sensata considerando che secondo lo stato attuale delle conoscenze in questa fascia d'età sia il rischio di contagiare altre persone sia quello di un decorso sintomatico della malattia sono molto bassi. Poiché inoltre questi bambini si avvicinano molto gli uni agli altri senza indossare una mascherina facciale anche nel tempo libero e a scuola, per loro un obbligo della mascherina sui mezzi pubblici non appare giustificato.

D'altro canto sono esentate dall'obbligo della mascherina anche le persone che possono dimostrare (p. es. mediante certificato medico) di non poterla portare per motivi particolari (*lett. b*). Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, stati d'ansia se si porta una mascherina, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie ecc.). In particolare, il personale o gli accompagnatori possono ovviamente togliersi la mascherina se necessitano di comunicare con persone con una disabilità (p. es. disabilità uditiva, disturbi cognitivi, disturbi dell'attenzione). Come esempio di motivi non medici può essere citato il caso di un artigiano che svolge un'attività di lavoro autonomo, se durante lo svolgimento della sua attività non può portare una mascherina per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività (per analogia all'art. 10 cpv. 1^{bis} lett. b concernente i lavoratori). Sono insufficienti, invece, le autodichiarazioni delle persone interessate che non indicano un motivo professionale particolare ai sensi della presente disposizione.

L'obbligo di portare la mascherina facciale riguarda ogni singola persona e viene comunicato attivamente sia dalla Confederazione sia dai Cantoni e dalle imprese di trasporto. Nell'ambito dell'esecuzione possono contribuire all'attuazione di quest'obbligo, nei limiti delle loro possibilità, sia i conducenti dei veicoli sia altro personale. È ipotizzabile, ad esempio, che l'autista di un autobus che noti alcune persone che non portano la mascherina facciale ricordi l'obbligo di portarla mediante un annuncio e ritardi per un attimo la partenza per dare la possibilità alle persone interessate di indossarne una. Il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio può chiedere alle persone senza mascherina di scendere alla fermata successiva. Gli organi di sicurezza secondo la legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2), ossia il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti, hanno competenze più ampie. Hanno tra l'altro il compito di provvedere affinché le prescrizioni sui trasporti e sull'uso siano rispettate (art. 3 cpv. 1 lett. a LFSI). Possono fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni (art. 4 cpv. 1 lett. b LFSI). Chi non ottempera alle disposizioni di queste persone è punito con la multa; inoltre, è applicabile la disposizione penale secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni (art. 9 LFSI nonché art. 84 cpv. 1 LEp). Non è invece prevista alcuna multa disciplinare specifica.

I veicoli nei quali vige l'obbligo di portare la mascherina (treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune) sono elencati nel capoverso 1 soltanto a titolo di esempio. Il *capoverso 2* chiarisce quali veicoli rientrano in questa categoria. Ai sensi della *lettera a*, si tratta dei veicoli utilizzati per il trasporto di persone dalle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). La LTV

disciplina il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata (art. 1 cpv. 2 LTV). In questi veicoli utilizzati per il trasporto di persone vige quindi l'obbligo di portare una mascherina facciale; per i battelli ciò vale anche per i ponti all'aperto. In questo senso si intendono per veicoli in particolare anche le cabine degli impianti di trasporto turistici (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LTV), sciovie e seggiovie comprese.

La *lettera b* precisa l'obbligo della mascherina sugli aeromobili, che vige per gli aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea. L'obbligo si applica dunque a tutti i voli internazionali in arrivo o in partenza da aeroporti svizzeri (incl. quelli all'interno della Svizzera), indipendentemente dal territorio sorvolato o dalla sede della compagnia aerea. Purché questi voli o le imprese nazionali ed estere che effettuano il trasporto commerciale di persone con aeromobili siano soggetti all'autorizzazione dell'UFAC in virtù dei suddetti articoli della legge sulla navigazione aerea, l'obbligo può essere senz'altro imposto. La limitazione agli aeromobili utilizzati nel traffico di linea o charter è necessaria perché altrimenti l'obbligo della mascherina vigerebbe anche per i voli di diporto effettuati nell'ambito di un'attività di volo commerciale. Questi voli non rientrano tuttavia nei i trasporti pubblici di cui all'articolo 3*a*.

Articolo 3*b*

Il *capoverso 1* prevede che in tutta la Svizzera sia obbligatorio portare la mascherina nei luoghi chiusi e nelle aree esterne di strutture accessibili al pubblico, nonché in tutte le aree di attesa e nei settori di accesso dei trasporti pubblici.

Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tram, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve già portare una mascherina facciale secondo l'articolo 3a capoverso 1. La presente disposizione estende quest'obbligo alle persone che si trovano alle fermate dei mezzi pubblici e in altre aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram (p. es. marciapiedi ferroviari, fermate di tram e autobus) o in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso (p. es. stazioni di impianti a fune) dei trasporti pubblici. L'obbligo della mascherina vige sia nei luoghi chiusi, sia in quelli all'aperto delle aree di attesa e dei settori di accesso summenzionati.

L'obbligo della mascherina vige inoltre in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Per «luoghi chiusi» accessibili al pubblico si intendono le strutture aperte al pubblico. Tra questi figurano in particolare i locali di vendita (p. es. i negozi e i centri commerciali, i padiglioni di fiere), le imprese del terziario (p. es. le aree accessibili al pubblico di banche e uffici postali, le agenzie di viaggio, le officine e le officine di riparazione di biciclette), gli alberghi e le strutture alberghiere ad eccezione delle stanze, le strutture sanitarie, quali studi medici o aree accessibili al pubblico di case di cura e ospedali, le chiese e le altre strutture religiose e sociali, i centri di consulenza e i locali di quartiere o per i giovani. L'obbligo della mascherina vige anche in tutti i locali dell'amministrazione pubblica accessibili al pubblico, soprattutto in quelli in cui sono offerti servizi allo sportello. La mascherina deve essere indossata anche nei settori generalmente accessibili al pubblico degli edifici amministrativi nei quali si riceve su appuntamento (p. es. servizi sociali o tribunali). L'obbligo della mascherina vale infine anche nei locali chiusi in cui si tengono sedute parlamentari o comunali accessibili ai visitatori.

Sono incluse anche le aree esterne di strutture, in particolare i mercati.

Per mascherina facciale si intendono, come nell’articolo 3*a* (veicoli del trasporto pubblico), le mascherine di protezione delle vie respiratorie, le mascherine igieniche e le mascherine in tessuto, purché garantiscano una protezione sufficiente. Sciarpe o altri tessili non specifici non sono considerati mascherine facciali ai sensi della presente disposizione.

Al *capoverso 2* sono previste deroghe per:

- i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali (cfr. art. 3*a* cpv. 1);
- le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia. Non sembra adeguato portare costantemente la mascherina durante la custodia, in particolare di bambini piccoli. I minori di 12 anni sono già esonerati dalla relativa disposizione derogatoria generale. Anche per le altre persone, nelle strutture di custodia dei bambini la mascherina dev'essere portata secondo i piani di protezione previsti, cioè in situazioni particolari o in base alle circostanze locali. Per le persone che si occupano della custodia, portare la mascherina è fattibile, ma i dettagli devono essere previsti nel piano di protezione. Al riguardo si può prendere spunto dalle raccomandazioni sull’uso della mascherina della Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infanzia (kibesuisse);
- gli ospiti di singole strutture della ristorazione ancora aperte (ristoranti di alberghi, mense aziendali) che segnatamente ai fini della consumazione devono essere seduti a un tavolo. Le regole di distanziamento sociale o barriere garantiscono in questi casi la protezione necessaria. Se un ospite sta andando al tavolo o al luogo di consumazione o sta cercando ad esempio il buffet o la toilette, deve portare la mascherina;
- chi come paziente o cliente segue un trattamento al viso, come per esempio un trattamento dentistico, di igiene dentaria o estetico è ovviamente esentato dall'obbligo della mascherina. Spetta agli specialisti prevedere misure di protezione idonee;
- le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, ad esempio durante assemblee comunali o congressi. Anche per le persone attive in funzioni e cerimonie religiose portare la mascherina per compiere determinate azioni non è sempre possibile; anche in questi casi vige una deroga all’obbligo. Sono esonerati anche gli artisti e gli sportivi. A essi si applicano le disposizioni specifiche di cui agli articoli 6*e* e 6*f.* Per tutte queste costellazioni devono essere previsti provvedimenti di protezione adeguati.

L’obbligo della mascherina facciale si applica anche ai collaboratori e ad altro personale attivo in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico della struttura, per i quali finora erano stati installati dispositivi di protezione come grandi divisori in vetro o plastica. Cfr. articolo 10 per il settore lavorativo.

Come sui trasporti pubblici è consentito togliersi brevemente la mascherina, senza che ciò sia esplicitamente regolamentato. Si può naturalmente consumare una bevanda o un alimento senza mascherina, ma solo per il tempo necessario al consumo. Lo stesso vale se dev'essere mostrato l'intero viso per motivi di sicurezza o di identificazione (p. es. nelle banche, per il controllo all'entrata nei locali).

Articolo 3*c*

Secondo il *capoverso 1*, sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico. In questo modo si vuole evitare in particolare che le manifestazioni private vengano trasferite spontaneamente nello spazio pubblico.

Occorre distinguere tra assembramenti di persone nello spazio pubblico e manifestazioni: secondo il disciplinamento vigente di cui agli articoli 4 e 6, queste ultime si distinguono perché sono limitate nel tempo, si svolgono in uno spazio o perimetro delimitato e sono pianificate come eventi pubblici o privati; inoltre, qualora si svolgano nello spazio pubblico, ne prevedono un uso particolare (per ulteriori criteri di delimitazione, cfr. il commento all'art. 6). Gli assembramenti di persone, invece, non sono di solito pianificati o organizzati, ma nascono spontaneamente o in seguito a contatti informali e non seguono un programma definito. Un'esercitazione dei pompieri sul suolo pubblico, ad esempio, non è considerata un assembramento. Lo stesso vale per le feste in famiglia, quali i compleanni o il Natale, svolte in un bosco o un parco, oppure per gli eventi organizzati da Comuni o associazioni in questi luoghi (cfr. tuttavia il divieto previsto per le manifestazioni e le relative deroghe, art. 6).

I piani di protezione per le manifestazioni devono comprendere anche i flussi di visitatori nei settori di accesso. Gli assembramenti di questo genere – così come quelli alle fermate e nelle aree di attesa dei trasporti pubblici – non rientrano nel presente divieto.

Per gli assembramenti con fino a 15 persone valgono le raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina facciale se non può essere mantenuta la necessaria distanza. Inoltre vige l'obbligo della mascherina generalizzato anche nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi (cfr. cpv. 2).

Occorre tenere conto che, in base a considerazioni politiche e di rispetto dei diritti fondamentali, nello spazio pubblico vige il disciplinamento particolare per le manifestazioni politiche e della società civile e per la raccolta di firme di cui all'articolo 6*c*, intese come manifestazioni nel senso descritto.

Secondo il consueto disciplinamento di esecuzione, è compito dei Cantoni sorvegliare e garantire con interventi proporzionati il rispetto dei divieti o delle prescrizioni concernenti gli assembramenti di persone. A differenza di quanto avveniva durante la situazione straordinaria della primavera del 2020, non è attualmente possibile comminare multe disciplinari per il mancato rispetto delle prescrizioni; tenendo conto del principio di opportunità, si applica la procedura penale prevista dal Codice di procedura penale concernente l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp.

Secondo il *capoverso 2*, ogni persona deve portare una mascherina facciale in determinati settori dello spazio pubblico, tra cui figurano le aree pedonali animate dei centri urbani, dei nuclei di paesi e delle località di sport invernali. Questa disposizione è motivata dal fatto che in questi settori sono regolarmente presenti molte persone, il che rende spesso impossibile rispettare il distanziamento. Essendo contemplate solo le zone pedonali dei centri urbani non bisogna necessariamente portare la mascherina ad esempio sul marciapiede davanti a un singolo negozio di periferia. Indipendentemente dal luogo, nello spazio pubblico vige tuttavia l'obbligo della mascherina non appena si verifica una concentrazione di persone che impedisce il rispetto della distanza obbligatoria (p. es. su marciapiedi e in piazze e parchi molto frequentati). Non è presumibile una tale concentrazione passeggiando nel bosco o in luoghi simili. Anche in questo caso le forze dell'ordine competenti sono tenute a garantire l'esecuzione, conformemente al principio di proporzionalità, in primo luogo mediante segnalazioni e avvertimenti (cfr. commento sopra).

Secondo il *capoverso 3* sono applicabili le deroghe di cui all'articolo 3*b* capoverso 2 lettere a e b (deroga per i bambini fino al compimento dei 12 anni, nonché per motivi particolari, segnatamente di natura medica).

2.3 Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni (sezione 3)

Articolo 4

Conformemente al *capoverso 1*, l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di tutte le strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e agli organizzatori di attività e delle singole manifestazioni ancora ammesse. Un'enumerazione delle strutture interessate, analogamente all'articolo 6*a* capoverso 1 dell'ordinanza 2 COVID-19 ora sostituita, è superflua. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico e la manifestazione o l'attività non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare le persone presenti nei locali di vendita, di fornitura di servizi o di formazione o nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni e quindi i clienti, gli ospiti, i visitatori e i partecipanti. Devono essere incluse anche le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione; ai lavoratori si applicano le disposizioni speciali dell'articolo 10, che devono essere coordinate con i provvedimenti previsti nel piano di protezione (cfr. allegato n. 1.2 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 2 lettera a*, i piani di protezione devono prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. Devono illustrare ad esempio come sono allestite le zone di accoglienza e d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti.

Secondo il *capoverso 2 lettera b*, il gestore deve prevedere, nei piani di protezione, provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b*, ad esempio controlli adatti alla situazione, adeguati pannelli informativi, sensibilizzazione del personale nel settore di accesso ecc. Le persone che, pur essendo state avvertite e ammonite, non rispettano l'obbligo della mascherina, devono essere allontanate.

Secondo il *capoverso 2 lettera c*, il piano di protezione deve inoltre prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. Sono eccettuati i veicoli dei trasporti pubblici. Come spesso si fa già oggi, si tratta di limitare la capienza (cfr. n. 3.1^{bis} dell'allegato). Nelle file di posti a sedere (p. es. nelle chiese) bisogna lasciare libero un posto su due (sono previste deroghe per le famiglie).

Secondo il *capoverso 2 lettera d*, se sono presenti persone esonerate dall'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b* capoverso 2 e dalle prescrizioni specifiche sull'uso della mascherina secondo gli articoli 6*e* e 6*f*, occorre rispettare la distanza obbligatoria o adottare altri provvedimenti di protezione efficaci, come l'installazione di barriere adeguate. Se ciò non fosse possibile a causa del tipo di attività o delle circostanze locali, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5. La registrazione dei dati di contatto serve al tracciamento dei contatti (art. 33 LEp), ma non previene la trasmissione in loco e non va

quindi attuata prioritariamente. L'ordine di priorità dei provvedimenti emerge sia dal punto di vista epidemiologico (è necessario continuare a impedire i contagi; anche qui vale «prevenire è meglio che curare», per cui è preferibile tenersi a distanza piuttosto che dover effettuare un tracciamento dei contatti a posteriori) sia dal punto di vista giuridico (il diritto in materia di protezione dei dati segue il principio di proporzionalità: occorre rinunciare all'elaborazione di dati personali ogni volta che ciò sia possibile grazie ad altri provvedimenti, tenendo conto del fatto che nel caso in cui un partecipante a una manifestazione si sia infettato devono essere elaborati non soltanto i dati registrati in loco, ma anche quelli di tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui al di fuori della manifestazione). La registrazione dei dati di contatto va quindi attuata solo quando non è possibile rispettare il distanziamento né adottare misure di protezione. Nel piano di protezione occorre pertanto motivare la scelta di tale opzione (cfr. allegato n. 1.3). Tuttavia ciò significa anche che non appena la situazione in cui non è possibile garantire la regola di distanziamento sociale vigente è terminata (uscita da una sala in cui si è svolta una manifestazione, inizio dell'intervallo, area d'ingresso e uscita) questa regola deve nuovamente essere attuata integralmente ogni volta che ciò sia possibile.

Per quanto riguarda i piani di protezione per gli istituti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena), si raccomanda di elaborarli in base alle pertinenti raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Consiglio d'Europa.

Secondo il *capoverso 3*, le prescrizioni relative ai piani di protezione sono precisate nell'allegato. Si rimanda pertanto ai commenti all'allegato. La competenza di aggiornare l'allegato è attribuita al Dipartimento federale dell'interno (DFI), che garantisce l'aggiornamento d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), in base allo stato attuale della scienza.

L'elaborazione dei piani di protezione nel quadro delle prescrizioni legali rientra nella responsabilità individuale dei gestori delle strutture e degli organizzatori delle manifestazioni. Le prescrizioni dell'ordinanza vanno adeguate nei singoli piani di protezione in funzione della situazione concreta in loco. Nel fare ciò, è utile che le associazioni di categoria e professionali elaborino piani di protezione generali per il rispettivo settore o ambito, ai quali i singoli gestori e organizzatori potranno ispirarsi.

Il *capoverso 4* stabilisce che nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile della sua attuazione e dei contatti con le autorità competenti. Per le autorità cantonali competenti sarà così più facile attuare i loro compiti di controllo ed esecuzione (cfr. art. 9).

Articolo 5

Capoverso 1: per un tracciamento dei contatti efficiente è necessario che, all'occorrenza, i dati di contatto delle persone che, in una struttura o a una manifestazione, si sono avvicinate tra loro in modo rilevante sotto il profilo epidemiologico siano a disposizione delle autorità cantonali competenti.

Per quanto riguarda il tracciamento dei contatti, occorre osservare che questo provvedimento deve essere preso in considerazione soltanto come ultima possibilità rispetto ad altri (cfr. i commenti all'art. 4 cpv. 2 lett. d).

In ogni caso i partecipanti e i visitatori devono essere previamente informati della registrazione e dell'uso dei dati (*cpv. 1*). Per le famiglie e gli altri gruppi di persone che

si conoscono è sufficiente registrare i dati di una sola persona (cfr. allegato n. 4.5; p. es. nei ristoranti degli alberghi quelli della persona che prenota). Se i dati sono già disponibili (in particolare negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati), le persone interessate devono perlomeno essere informate del fatto che i dati potranno essere impiegati per tracciare i contatti. I singoli dati da registrare sono enumerati nell'allegato al numero 4; a seconda dell'attività occorrerà registrare anche dati sul posto a sedere, il tavolo, il settore o la durata di permanenza. La registrazione deve garantire la riservatezza dei dati personali (cfr. allegato n. 4.6).

È inoltre stabilito l'obbligo dell'organizzatore e del gestore di trasmettere ai servizi cantonali competenti, unicamente su loro richiesta, i dati di contatto delle persone sospette contagiate per l'identificazione e l'informazione (*cpv. 2*); se richiesti, questi dati devono tuttavia essere trasmessi immediatamente. I dati di contatto devono essere trasmessi *in forma elettronica*. È quindi opportuno che i gestori registrino i dati di contatto dei clienti mediante sistemi digitali (attraverso il sistema di prenotazione o registrazioni sul posto), garantendo il rispetto della protezione dei dati.

Infine, è sancito esplicitamente che i dati destinati appositamente agli scopi epidemiologici summenzionati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo, ad esempio di marketing (*cpv. 3*). Pertanto possono essere conservati soltanto per 14 giorni e in seguito devono essere immediatamente cancellati. Fanno eccezione i dati di contatto provenienti da sistemi di riservazione o elenchi di soci al cui trattamento secondo la destinazione d'uso le persone in questione hanno espressamente acconsentito. Per il resto, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo la legge federale del 19 giugno 1992[1] sulla protezione dei dati.

Articolo 5*a*

Secondo il *capoverso 1*, l'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato. Il termine «ristorante», «club» o «bar» va inteso in senso lato e comprende tutte le strutture pubbliche che servono cibi e bevande per il consumo diretto.

Secondo il *capoverso 2* sono esclusi dal divieto:

- *lett. a:* le strutture che preparano cibi e bevande pronti da consumare offrendoli per asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti. Nel limite delle possibilità di cui dispone, il gestore deve prevedere nel suo piano di protezione anche misure volte a evitare assembramenti di persone all'ingresso della struttura. È vietato predisporre possibilità di consumare i prodotti in piedi o seduti nelle adiacenze; è permesso soltanto l'acquisto di cibi e bevande;
- *lett. b e c:* nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e, nelle mense e offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo, esclusivamente gli alunni, i docenti e i dipendenti della scuola. Anche le mense delle scuole del livello secondario II possono rimanere aperte a condizione che rispettino le prescrizioni per le mense aziendali. La restrizione che impone alle mense aziendali di servire soltanto le persone che lavorano nell'azienda interessata e alle mense scolastiche soltanto gli allievi e i docenti si basa sul fatto che in questi luoghi il tracciamento dei contatti è possibile, perché le persone in questione si conoscono. Se si aggiungono

[1] RS **235.1**

estranei, il tracciamento non è più garantito;

- *lett. d:* l'ordinanza prevede un'eccezione anche per le strutture della ristorazione, bar compresi, riservate esclusivamente agli ospiti di un albergo. Rientrano in questa categoria anche i ristoranti esterni convenzionati con quegli alberghi che non dispongono di un ristorante proprio per la ristorazione dei loro ospiti (hotel garni), a condizione che i ristoranti convenzionati si trovino a breve distanza dagli hotel garni e che sia presente un contratto di cooperazione scritto. In considerazione della situazione epidemiologica, la promiscuità degli ospiti degli alberghi nei ristoranti convenzionati dovrebbe essere ridotta al minimo. Per questo motivo è consentito un numero molto ridotto di cooperazioni. Nel piano di protezione devono essere illustrate le modalità con le quali è effettuato il controllo degli ospiti. I bar degli alberghi possono servire esclusivamente i propri ospiti. Per i ristoranti degli alberghi e i ristoranti convenzionati fanno stato le regole già vigenti per il settore della ristorazione: sono ammesse al massimo quattro persone per tavolo, ma questa restrizione non si applica ai genitori con i loro figli; cibi e bevande possono essere consumati soltanto da seduti. Inoltre, tra gruppi di ospiti occorre rispettare la distanza obbligatoria di 1,5 metri, altrimenti devono essere installate separazioni efficaci. Infine, occorre raccogliere i dati di contatto di almeno un cliente per gruppo di ospiti, numero di tavolo compreso, in modo da garantire il tracciamento dei contatti in caso di infezione. L'accompagnamento del pasto o dell'aperitivo da parte di un singolo musicista che suona in maniera discreta in sottofondo è ammesso; è responsabilità delle strutture attuare tutte le relative misure di protezione e garantire che dalla musica di sottofondo non derivi un assembramento di persone o un mancato rispetto delle misure di distanziamento e di igiene preoccupante dal punto di vista epidemiologico.

Il *capoverso 3* definisce gli orari di apertura per le strutture della ristorazione che possono rimanere aperte in virtù del capoverso 2. È prevista una chiusura obbligatoria dalle ore 23.00 in poi.

Art. 5*a*^{bis}

Per i negozi e le attività accessibili al pubblico che offrono servizi valgono i seguenti orari di apertura:

- i negozi (e i mercati) all'aperto, compresi negozi (e chioschi) nelle stazioni e negli aeroporti devono rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica. Questa regola si applica anche a gallerie d'arte, bancarelle isolate, negozi di vendita diretta delle aziende agricole e altre offerte servisol, nonché alle stazioni di servizio, che al di fuori dei suddetti orari di apertura possono vendere soltanto carburanti. Sono escluse dall'obbligo di chiusura esclusivamente le farmacie e le panetterie. Per panetterie si intendono orientativamente le strutture che conseguono due terzi del loro fatturato con la vendita di prodotti da forno e di pasticceria; data la proporzione trascurabile di altre derrate alimentari offerta dalle panetterie, per queste strutture non vengono imposti limiti all'assortimento. Sono esclusi dal divieto anche i distributori automatici liberamente accessibili.
- Tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica devono rimanere chiusi anche i negozi e le strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio o parrucchieri e locali erotici. Questa restrizione si applica anche alle offerte servisol (p. autolavaggi per veicoli, solarium). Sono invece escluse dalla

chiusura le strutture sociali (centri di consulenza), i servizi della pubblica amministrazione e della polizia, gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici (per l'acquisto di biglietti, ma anche gli uffici oggetti smarriti; sono esclusi invece gli sportelli che fungono da agenzia di viaggio) e gli autonoleggi. Onde evitare malintesi, sono esplicitamente escluse anche le strutture sanitarie per persone e animali, quali ospedali, cliniche, studi medici e studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale. Inoltre, il prelievo di merci o di denaro tramite distributori automatici è possibile in qualsiasi momento.

Per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive (esclusi i comprensori sciistici) valgono le prescrizioni secondo l'articolo 5*d*.

Articolo 5*b*

Dato il grande afflusso di visitatori nelle località di sport invernali, il disciplinamento accurato del flusso di persone costituisce uno degli elementi cardine per la prevenzione dei contagi (cfr. commento all'art. 5c cpv. 4 lett. b). I piani di protezione dei gestori dei comprensori sciistici possono coprire soltanto una parte del flusso di visitatori (in particolare i settori di accesso agli impianti per il trasporto di persone). Perciò, per gli altri settori dello spazio pubblico, i Comuni che dispongono di comprensori sciistici frequentati da numerosi praticanti di sport invernali hanno il compito di elaborare un opportuno piano di protezione che disciplini in modo efficace in particolare gli aspetti non regolamentati dalle prescrizioni previste dal piano di protezione del gestore del comprensorio. L'obiettivo consiste nell'evitare assembramenti di persone e nel garantire il rispetto delle distanze obbligatorie. A tal fine occorre adottare primariamente diversi provvedimenti:

- *lett. a:* gli orari d'apertura di negozi e strutture della ristorazione (take-away) presenti nella località devono essere coordinati d'intesa con gli esercenti e tenendo conto delle prescrizioni del diritto federale e cantonale, in modo da garantire che gli ospiti abbiano la possibilità di distribuirsi lungo tutto l'arco della giornata per recarsi in questi esercizi. Nei punti in cui è risaputo che si possono creare code che invadono lo spazio pubblico, occorre prevedere misure speciali per queste aree di attesa, al fine di garantire il mantenimento delle distanze;
- *lett. b*: l'incanalamento del flusso di persone alle fermate dei trasporti pubblici e nei posteggi riveste la massima importanza. Per esempio, se vi è già una lunga fila d'attesa davanti alla stazione di valle, il personale ausiliario del Comune può ordinare alle persone che arrivano con mezzi privati e parcheggiano in un posteggio comunale di attendere al posteggio e di recarsi alla stazione soltanto dopo aver ricevuto il via libera dagli ausiliari. Anche qui è indispensabile un coordinamento con il piano di protezione del gestore del comprensorio sciistico;
- *lett*. *c*: nei loro piani di protezione, i Comuni devono designare i luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19. Gli ospiti devono essere informati al riguardo;
- *lett*. *d*: senza personale di rinforzo, sarebbe impossibile incanalare i flussi di visitatori. Il piano di protezione deve specificare dove sono impiegate queste persone e in che cosa consistono i loro diversi compiti.

Articolo 5*c*

Il *capoverso 1* fornisce una definizione del termine «comprensorio sciistico», utilizzato in diversi articoli. Per comprensorio sciistico s'intende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.

Il *capoverso 2* introduce un obbligo di autorizzazione per l'esercizio di comprensori sciistici. L'autorità competente è designata dal Cantone. Se un comprensorio sciistico si estende su più Cantoni è necessaria un'autorizzazione di ciascuno dei Cantoni interessati, i quali sono tenuti a tal fine a coordinarsi.
Quest'obbligo è rivolto ai gestori di impianti di risalita, laddove per comprensorio sciistico si intendono sia gli impianti di trasporto sia le piste da sci, le piste da slitta tracciate dai gestori di impianti di risalita e le eventuali installazioni (snowpark ecc.) che possono essere utilizzate per mezzo di questi impianti. Se gli impianti di trasporto del comprensorio sono gestiti da più persone, l'autorizzazione è necessaria per ognuna di esse. I piani di protezione dei comprensori sciistici confinanti o che si incrociano devono essere coordinati dai rispettivi gestori.

Il *capoverso 3* definisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione:

- *lett. a:* la condizione principale è una situazione epidemiologica, nel Cantone o nella regione interessata (può trattarsi anche di territori sovracantonali), che permetta l'esercizio di un comprensorio sciistico. Questa valutazione deve essere effettuata sulla base di diversi criteri ora enumerati all'articolo 8, tra cui lo stato e l'andamento delle infezioni e delle ospedalizzazioni. Quindi, l'esercizio non è praticabile se, per esempio, questi indicatori evidenziano una tendenza negativa, ma a partire da un livello elevato, o in generale una tendenza a un forte aumento;
- *lett. b:* inoltre, devono essere garantite le capacità di tracciamento dei contatti, le quali potrebbero dover essere potenziate a causa dell'esercizio del comprensorio sciistico. In quanto responsabili dell'esecuzione, i Cantoni sono tenuti di principio a predisporre le opportune capacità; tuttavia, l'andamento della situazione epidemiologica può comportarne l'assorbimento totale e impedire l'esercizio di comprensori sciistici se i contagi non potessero essere in larga misura evitati. Considerato l'afflusso di ospiti provenienti da Cantoni diversi, occorre che anche lo scambio di dati intercantonale funzioni in modo ineccepibile;
- *lett. c:* nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Cantone o della regione interessata devono essere disponibili capacità sufficienti per curare sia le persone malate di COVID 19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi. A questo proposito vanno considerati sia gli ospedali sia i servizi sanitari ambulatoriali. Gli infortuni sportivi che accompagnano normalmente l'esercizio di un comprensorio sciistico non devono ripercuotersi sulle capacità di cura rilevanti a tal punto da renderle insufficienti;
- *lett. d:* nella località di sport invernali o nella regione interessata, le capacità per testare immediatamente le persone sintomatiche devono essere aumentate in modo da avere a disposizione un numero di test sufficienti anche con il maggiore afflusso legato all'esercizio di un comprensorio sciistico. Devono essere disponibili risorse sufficienti non solo per il prelievo dei campioni, ma all'occorrenza anche per le analisi di laboratorio;

- *lett. e:* infine, il gestore deve presentare un piano di protezione che, tenendo conto delle circostanze locali, attui le opportune misure enunciate all'articolo 4 e all'articolo 5*c* capoverso 4.

Le prescrizioni specifiche relative ai piani di protezione dei comprensori sciistici sono definite al *capoverso 4*:

- *lett. a:* dato il rischio accresciuto di contagio, occorre evitare la calca che si crea in caso di completa occupazione dei posti in piedi, ad esempio nelle cabine di funicolari e funivie. La disposizione riguardo alla capienza dei veicoli stabilisce che i veicoli chiusi (impianti a fune, ferrovie a cremagliera e cabinovie, ma non seggiovie e sciovie) possono essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza. A tale proposito occorre precisare quanto segue:
  - Rientrano nella disposizione le composizioni di treni ferroviari (a cremagliera e non) e le cabine di funivie e cabinovie di un comprensorio sciistico, ma non le seggiovie con o senza tettoia o le sciovie.
  - Questi sistemi di trasporto possono servire al trasporto degli sciatori, ma anche avere una funzione di collegamento tra diverse località. In questo caso i veicoli chiusi rientrano nella limitazione soltanto se sono occupati almeno per metà da ospiti del comprensorio sciistico. Tuttavia per le cabine con posti in piedi si consiglia generalmente di applicare una limitazione della capacità di due terzi.
  - Le cabinovie piccole, per esempio con 4 o 6 posti a sedere, possono essere occupate da famiglie con bambini o altre persone conviventi nella stessa economia domestica anche se viene superato il limite dei due terzi.
- *lett. b:* considerato il grande afflusso di ospiti, l'accurata organizzazione del flusso di persone in tutto il comprensorio (compresi i settori di accesso e le aree di attesa) rappresenta l'elemento cardine del piano di protezione. Gli assembramenti di persone in cui non è possibile rispettare la distanza necessaria devono essere evitati senza alcuna eccezione. A tal fine, per quanto riguarda i settori di accesso e le aree di attesa, il gestore del comprensorio sciistico è anche tenuto a prendere accordi con i gestori di bus navetta e trasporti pubblici, le autorità comunali e i fornitori di servizi (p. es. negozi di articoli sportivi e noleggio sci). Nel disciplinare il flusso di persone devono essere adottati provvedimenti per diluirlo sia nello spazio sia nel tempo. Il piano di protezione deve anche prevedere personale competente che verifichi il rispetto delle prescrizioni da parte degli ospiti e impartisca loro le necessarie istruzioni;
- *lett. c:* in tutti gli impianti per il trasporto di persone, comprese le sciovie e le seggiovie, e nelle file di attesa davanti a questi impianti, vige l'obbligo di portare una mascherina (cfr. art. 3*a*). È prevista una deroga a questo obbligo soltanto per i bambini di età inferiore a 12 anni e per le persone che per motivi particolari non possono portare una mascherina (cfr. art. 3*b* cpv. 2 lett. a e b). Inoltre, nelle file di attesa deve essere rispettata la distanza obbligatoria, eccezion fatta, come altrove, per le persone che vivono nella stessa economia domestica, per esempio genitori e figli;
- *lett. d:* considerato il grande afflusso di persone, occorre assolutamente evitare che vengano ammesse in un comprensorio sciistico persone malate di COVID-19 o che presentano i sintomi della malattia. Gli ospiti devono pertanto essere adeguatamente informati e possono essere invitati per esempio ad autocertificare di essere in buona salute e senza sintomi. Inoltre, le persone con

sintomi chiaramente riconoscibili possono essere respinte, a meno che non siano in grado di documentare in modo credibile che tali sintomi non sono dovuti alla COVID-19. Questa disposizione non impone invece agli organizzatori di procedere sistematicamente alla misurazione della temperatura corporea;

- *lett. e:* il gestore di un comprensorio sciistico è tenuto a garantire il coordinamento dei provvedimenti previsti dal suo piano di protezione con quelli previsti dai piani di protezione di altri operatori locali, ad esempio quello della località di sport invernali, ma in particolare anche con quelli dei gestori di strutture della ristorazione (take-away). Per esempio, le aree di attesa davanti a take-away e stazioni nelle immediate adiacenze devono essere contrassegnate e sorvegliate congiuntamente;
- *lett. f:* in sintesi, per poter continuare l'esercizio di un comprensorio sciistico durante l'epidemia di COVID-19, deve essere garantito in modo capillare il rispetto dei provvedimenti previsti dal piano di protezione da parte di tutti gli interessati, e in special modo anche da parte degli ospiti. Il gestore degli impianti di risalita è il primo responsabile del rispetto di questi provvedimenti e pertanto deve provvedere adeguatamente alla sorveglianza degli ospiti da parte del personale; la sorveglianza riguarda sicuramente le aree di attesa e i settori di accesso e anche altri luoghi che potrebbero potenzialmente attirare molti ospiti e in cui potrebbe crearsi un rischio accresciuto di contagio. Se gli ospiti non si attengono alle misure del piano di protezione la situazione deve essere affrontata adeguatamente, segnatamente fornendo istruzioni e pronunciando ammonizioni. Le persone che ciò non ostante dovessero continuare a violare queste prescrizioni devono essere allontanate dal comprensorio alla prima violazione successiva.

Secondo il *capoverso 5* i Cantoni, in quanto autorità competenti per la concessione dell'autorizzazione e la vigilanza, sono tenuti a verificare regolarmente la corretta attuazione del piano di protezione. Tale obbligo, sancito in modo esplicito, evidenzia non solo l'importanza del rispetto del piano di protezione, ma anche la responsabilità che incombe al Cantone interessato nell'esercizio della vigilanza. Questa regola permette in primo luogo di identificare prontamente e per quanto possibile in anticipo le eventuali carenze e in secondo luogo di intervenire immediatamente sul posto in caso di irregolarità. Le competenti autorità cantonali dispongono di tutti gli strumenti necessari a tal fine (cfr. art. 9). Se constata che il piano di protezione del gestore non è correttamente attuato nei suoi punti essenziali, l'autorità cantonale deve pronunciare senza indugio un'ingiunzione *(lett. a)*. Se l'ingiunzione non ha effetto in tempo utile devono essere disposte restrizioni supplementari, oppure, qualora anche una restrizione non sortisse alcun effetto, deve essere revocata l'autorizzazione concessa. L'imposizione di restrizioni o la revoca dell'autorizzazione può essere necessaria anche nel caso in cui l'andamento dei contagi o altre condizioni previste al capoverso 3 lettere a-d dovessero peggiorare in modo tale da rendere insostenibile l'ulteriore esercizio del comprensorio *(lett. b)*.

Articolo 5*d*

In virtù del capoverso 1, le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico sono chiuse al pubblico, segnatamente:

- *lett. a:* le strutture culturali, ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e archivi,

case e sale da gioco, sale da concerto, teatri e luoghi chiusi e aree esterne non liberamente accessibili di giardini botanici e zoo. È esclusa dalla chiusura l'utilizzazione di impianti per attività culturali quali sale da concerto (senza pubblico) per la registrazione di concerti di musicisti professionisti che devono per esempio essere trasmessi in diretta. Gli sportelli dei prestiti di biblioteche e archivi possono rimanere aperti; anche la consegna di libri e altri articoli in prestito presso gli archivi pubblici è ammessa in misura limitata, da definire nel piano di protezione. L'utilizzo di sale di lettura è possibile in via eccezionale se l'accesso sul posto è consentito esclusivamente a persone nell'ambito dello svolgimento della loro attività professionale (p. archivisti, ricercatori). Il datore di lavoro o l'istituzione deve osservare le disposizioni dell'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Non rientrano tra queste strutture nemmeno le chiese e altre istituzioni religiose, i cui orari di apertura (e quelli delle manifestazioni che vi si tengono) non sono limitati. Le chiese o singole offerte o zone nelle chiese vengono chiuse o assoggettate a restrizioni soltanto se, come altri impianti per attività culturali, hanno mero carattere culturale o di visita turistica. Nei giardini botanici e zoologici, i settori aperti al pubblico senza particolari restrizioni analoghi ai parchi pubblici possono rimanere aperti;

- *lett. b:* le strutture sportive e per il benessere, segnatamente centri sportivi e palestre, piste di pattinaggio, nonché piscine e centri benessere, se non fanno parte di un albergo e non sono riservate unicamente agli ospiti dell'albergo; in questo elenco sono compresi anche gli operatori che offrono corsi ricreativi in ambito sportivo, quali i centri di yoga o le scuole di danza; sono esclusi dalla chiusura anche in questo caso l'utilizzazione (senza pubblico) per lo sport professionistico (competizioni trasmesse in diretta la sera o la domenica) e gli impianti all'aperto (piste di sci di fondo, percorsi per mountain bike ecc.); anche gli impianti per l'equitazione sono esclusi (i cavalli devono potersi muovere tutti i giorni), come pure gli impianti negli alberghi riservati agli ospiti (piscine, aree wellness, aree fitness).

In virtù del *capoverso 2*, le offerte culturali per bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni ammesse senza limitazioni ai sensi dell'articolo 6*f* capoverso 2 lettera a numero 1, possono avere luogo nelle rispettive istituzioni o strutture anche al di fuori della scuola dell'obbligo. Le strutture sportive possono anche essere utilizzate da bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni per fare attività sportiva nel tempo libero o in ambito associativo (cfr. art. 6*e* cpv. 1 lett. a). I genitori possono accompagnare i figli, ma non partecipare alle attività sportive. Occorre sottolineare che gli impianti utilizzati in ambito scolastico (compreso il livello secondario II) non soggiacciono all'obbligo di chiusura previsto al capoverso 1, e quindi non devono essere esplicitamente annoverati tra le deroghe.

Articolo 6

Per manifestazione ai sensi della presente disposizione s'intende un evento pubblico o provato pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. È inoltre presumibile che le manifestazioni comportino in genere spettatori che assistono a una rappresentazione, visitatori che si trovano nello stesso

luogo per una determinata durata o ancora partecipanti attivi. Di norma, gli eventi paragonabili ai negozi e ai mercati, come le fiere o le esposizioni artigianali, non devono essere qualificati come manifestazioni e di conseguenza non sottostanno alle prescrizioni sul numero massimo di persone presenti o partecipanti (cfr. tuttavia il cpv. 4). Ciò vale anche per le biblioteche e gli archivi. Non sono considerate manifestazioni neanche le campagne di donazione di sangue. Anche per le strutture e le attività menzionate, i gestori sono tuttavia tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione, come previsto per gli organizzatori di manifestazioni (cfr. art. 4 cpv. 1). Se nell'ambito, per esempio, di una fiera si tengono singole manifestazioni, ad esse si applicano le prescrizioni abituali relative alle manifestazioni. Se in singoli casi l'intero evento ha in sé un carattere prevalente di manifestazione, a tutto l'evento si applicano le pertinenti disposizioni d'ordinanza. È compito degli uffici cantonali competenti decidere se, in definitiva, si tratta di una manifestazione o meno.

Capoverso 1: lo svolgimento di manifestazioni è di principio vietato. Le deroghe ammesse sono elencate di seguito, ma per ciascuna di esse vige (salvo poche eccezioni) l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione ai sensi degli articoli 4 e seguenti:

- *lett. a:* assemblee di enti politici, manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme (cfr. art. 6*c*); in questa sede occorre sottolineare che le riunioni degli esecutivi sono ancora possibili alle condizioni previste dalle prescrizioni di protezione sul posto di lavoro;
- *lett. b:* per garantire la libertà di espressione, le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone possono avere luogo;
- *lett. c:* sono ammesse anche le udienze dinanzi a autorità di conciliazione o giudiziarie, a condizione che si svolgano dinanzi alle autorità competenti o siano svolte da terzi incaricati dai poteri pubblici;
- *lett. d:* le manifestazioni religiose con fino a 50 persone possono avere luogo;
- *lett. e:* sono permessi anche i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti; per quanto riguarda il numero di partecipanti ammesso, si può fare riferimento alla prassi applicata dalle autorità d'esecuzione la scorsa primavera;
- *lett. f:* sono escluse dal divieto anche le pertinenti manifestazioni nel campo della formazione, e segnatamente gli esami (cfr. art. 6*d*);
- *lett. g:* nel settore professionistico, le competizioni sportive e le manifestazioni culturali senza pubblico sono ammesse, ma nel rispetto delle prescrizioni previste agli articoli 6*e* e 6*f*;
- *lett. h:* restano ammesse anche le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2.

Occorre aggiungere che le manifestazioni aziendali interne, necessarie per il buon funzionamento dell'azienda, non rientrano nel divieto (p. es. rapporto mattutino nei reparti degli ospedali, riunioni di team, sedute di consigli di amministrazione ecc.). Naturalmente, questo genere di manifestazioni deve svolgersi per quanto possibile online; per il resto valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10.

Il *capoverso 2* privilegia le manifestazioni usuali nelle relazioni sociali in ambito privato. Per manifestazioni private ai sensi della presente disposizione si intendono unicamente quelle che si svolgono su invito all'interno della cerchia dei familiari o degli

amici. Oltre alle feste in famiglia sono comprese anche le feste in un appartamento condiviso o in un altro locale privato, organizzate su invito o tramite i social media. Le manifestazioni nelle società e nelle organizzazioni per il tempo libero (p. es. scout, parrocchie, associazioni di quartiere e altre attività societarie) non sono considerate manifestazioni private, ma rientrano tra quelle di cui al capoverso 1, per le quali è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Alle manifestazioni private che non si tengono in strutture accessibili al pubblico (bensì in locali privati o anche all'aperto) possono partecipare al massimo 10 persone. Non vige per contro l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Si applica l'articolo 3 relativo alle raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-19. Se sono invece svolte manifestazioni private in strutture accessibili al pubblico è necessario un piano di protezione secondo l'articolo 4; se durante gli eventi in queste strutture vengono consumati cibi e bevande, vigono inoltre le regole per la ristorazione (tra cui l'obbligo di sedere a tavoli da quattro persone, cfr. art. 5*a* cpv. 2 lett. d).

Secondo il *capoverso 3* è vietato svolgere fiere e mercati in luoghi chiusi. Queste strutture, da qualificare come strutture accessibili al pubblico, hanno di solito un carattere di evento e attraggono un vasto pubblico, il che giustifica il loro divieto. Tra gli eventi vietati rientrano anche le esposizioni e le fiere professionali o settoriali e i mercati settimanali e del bestiame, se si svolgono in luoghi chiusi.

Articolo 6*c*

Secondo il *capoverso 1*, determinate manifestazioni non sottostanno ad alcuna limitazione del numero di persone secondo l'articolo 6 capoverso 1, tuttavia vige l'obbligo di un piano di protezione secondo l'articolo 4. Tra queste rientrano le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali (p. es. Landsgemeinden, assemblee comunali, parlamenti cantonali e comunali, riunioni di commissioni), le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico (p. es. della chiesa nazionale) nonché le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007[2] sullo Stato ospite (p. es. conferenze internazionali). Non sono considerati assemblee politiche gli eventi dei partiti.

Il *capoverso 2* contiene prescrizioni specifiche per le manifestazioni politiche e della società civile, cui non sono applicabili gli articoli 4-6. Anche il divieto di assembramenti di cui all'articolo 3c non è applicabile (cfr. il commento all'art. 3c). Per manifestazioni politiche e della società civile si intendono le manifestazioni che servono alla formazione e all'espressione di opinioni politiche e sociali e si svolgono tipicamente nello spazio pubblico. Non vi rientrano ad esempio le riunioni di partiti e movimenti sociali, il deposito di iniziative popolari o referendum facoltativi, le sedute e le sessioni di organi legislativi, come le Landsgemeinden o le assemblee comunali, nonché i parlamenti cantonali e comunali; queste attività sono consentite alle condizioni di cui al capoverso 1 (ed eventualmente all'art. 7). Al fine di operare una distinzione tra le manifestazioni politiche e della società civile e le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica (art. 6 cpv. 1 lett. b) si precisa quanto segue: le prime sono finalizzate a creare un effetto all'esterno e hanno luogo il più delle volte nello spazio pubblico o quantomeno in uno spazio accessibile pubblicamente (cortei e simili; p. es. sciopero per il clima, cortei del 1° maggio). Le seconde hanno generalmente luogo all'interno di strutture (padiglioni, sale) e hanno come scopo primario la formazione

[2] RS **192.12**

dell'opinione politica di ogni singola persona presente; l'effetto all'esterno su terzi non ricopre un ruolo centrale (p. es. assemblee di partiti e comitati, manifestazioni informative dei Comuni per cittadini relative a un progetto concreto in votazione, ecc.).

Dal momento che rivestono grande importanza dal punto di vista dei diritti fondamentali e del diritto costituzionale, le manifestazioni politiche sono disciplinate in modo particolare e vengono privilegiate, in quanto non devono adempiere tutti i requisiti richiesti per le altre manifestazioni.

Per le manifestazioni politiche non vige alcuna limitazione del numero di partecipanti. A questa liberalizzazione è associato l'obbligo per i partecipanti di portare una mascherina facciale. In questo modo è possibile garantire il diritto alla libertà di espressione partecipando a manifestazioni con la protezione necessaria. Secondo l'articolo 3*b* lettere a e b, all'obbligo di portare una mascherina facciale si applicano le stesse deroghe come nei trasporti pubblici (deroga per i bambini fino al compimento dei 12 anni e per motivi particolari, segnatamente di natura medica).

Per le manifestazioni non vi è alcun obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione. Lo svolgimento di manifestazioni sul suolo pubblico sottostà però al diritto cantonale: nell'ambito della valutazione della domanda di autorizzazione, l'autorità cantonale competente può pertanto imporre condizioni destinate anche a proteggere dal contagio, ad esempio in relazione al percorso previsto o all'esigenza di evitare strade strette o piazze troppo piccole.

Gli articoli 4-6 non sono applicabili neanche alla raccolta di firme per iniziative politiche o della società civile. Vigono regole analoghe a quelle per le manifestazioni politiche.

Articolo 6*d*

Capoverso 1: le attività presenziali negli istituti di formazione, segnatamente del livello terziario, sono vietate. Tale disposizione comprende il settore universitario, la formazione professionale superiore e la formazione continua. Il termine di istituto di formazione è qui inteso in senso ampio, perché per impedire i contagi occorre rinunciare all'insegnamento presenziale nel maggior numero possibile di tali istituti, in modo da ridurre i contatti che esso comporta e la mobilità che vi è associata. Le attività didattiche presenziali sono di norma vietate anche nel caso delle offerte di formazione per il tempo libero, come per esempio corsi di cucina, di ceramica e di bricolage (salvo se tali attività sono una componente indispensabile di un corso di formazione che porta al conseguimento di un attestato o diploma riconosciuto). L'attività didattica vietata non è consentita nemmeno in un locale esterno o ricorrendo a strutture esterne (p. es. un hotel per congressi).

Le *lettere a – c* definiscono le attività presenziali negli istituti di formazione escluse dal divieto:

- *lett. a:* sono escluse dal divieto anzitutto le attività didattiche e gli esami delle scuole dell'obbligo e delle scuole del livello secondario II. Rientrano tra gli esami di questi ordini scolastici anche gli esami scolastici e pratici finali e intermedi e i corsi interaziendali nell'ambito della formazione professionale di base, gli esami per il conseguimento della maturità professionale cantonale e federale, gli esami per il conseguimento della maturità federale, l'esame-passerella «maturità liceale – scuola universitaria professionale» (passerella 1) e l'esame

complementare «maturità professionale o maturità specializzata – scuola universitaria» (passerella 2);

- *lett. b:* possono essere svolte sotto forma di insegnamento presenziale anche le lezioni individuali, e segnatamente l'insegnamento nelle scuole di musica. All'insegnamento musicale si applica inoltre l'articolo 6*f*: fino a 16 anni non è prevista alcuna limitazione, successivamente occorre rispettare i relativi provvedimenti di protezione (mascherina, distanziamento, locali grandi);
- *lett. c:* se è richiesta la presenza sul posto, secondo il *numero 1* possono svolgersi in presenza anche altre attività rilevanti per la formazione. Si tratta anzitutto di attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e che portano al conseguimento di un titolo regolamentato dallo Stato (livello secondario II, formazione professionale superiore, grado accademico). L'espressione «corso di formazione» comprende tanto la formazione continua quando la formazione formale e la formazione strutturata ai sensi dell'articolo 3 lettere a–c della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1).

  L'insegnamento presenziale è ammesso anche per le formazioni continue che portano al conseguimento di certificati settoriali riconosciuti (titoli non formali rilasciati da un'organizzazione settoriale e spesso da un'organizzazione del mondo del lavoro, come p. es. il diploma di «collaboratrice sanitaria/collaboratore sanitario» della Croce Rossa Svizzera), o di altri diplomi e certificati socialmente importanti (corsi di soccorritore o di salvataggio ecc.) e ove necessario nell'ambito di un relativo perfezionamento o formazione continua, p. es. esercitazioni dei pompieri. Anche qui, lo svolgimento dell'insegnamento presenziale presuppone che la presenza fisica sia assolutamente indispensabile (p. es. nel settore delle professioni infermieristiche o mediche) o che sia necessaria una ragionevole combinazione di insegnamento presenziale e a distanza per garantire il funzionamento dell'attività didattica e la qualità della formazione.

  Inoltre, l'insegnamento presenziale è ammesso anche per le formazioni continue strutturate destinate a persone che, per mancanza di competenze di base (come mancanza di conoscenza di una lingua nazionale, mancanza di competenze digitali o impossibilità di accedere a un dispositivo connesso a Internet) non sono in grado di partecipare alle lezioni a distanza, per esempio corsi di formazione e offerte che servono ad acquisire competenze di base (art. 13 LFCo) e al soddisfacimento dei criteri d'integrazione (art. 58*a* della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20).

  Infine, non rientrano nel divieto di effettuare attività presenziali negli istituti di formazione neanche i corsi che per loro natura devono svolgersi all'aperto e non in aule chiuse, e per i quali si presume un numero esiguo di partecipanti (p. es. parte pratica di un corso svolto in natura o presso un corso d'acqua per ottenere una licenza di pesca).

  Sono invece vietate le attività presenziali nell'ambito della formazione informale ai sensi dell'articolo 3 lettera d LFCo, vale a dire dei corsi volti all'acquisizione di competenze al di fuori della formazione strutturata.
- Secondo il *numero 2*, possono svolgersi in presenza anche gli esami previsti nell'ambito dei corsi di cui al numero 1 (purché la presenza sul posto sia indispensabile). Si tratta ad esempio degli esami delle scuole universitarie, delle

scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche, delle scuole specializzate superiori e della formazione continua, ma riguarda anche gli esami nell'ambito della formazione professionale superiore (attestati federali di capacità e diplomi federali) e quelli per conseguire un attestato ufficiale.

In relazione ai disciplinamenti per bambini e giovani fino a 16 anni sussiste in generale un obiettivo superiore di imporre a questa fascia d'età il minor numero possibile di limitazioni in vista del loro sviluppo (cfr. anche gli articoli 6*e* e 6*f* con riferimento ai bambini e ai giovani fino ai 16 anni). Anche dalle altre disposizioni dell'ordinanza non è possibile dedurre che le attività di bambini e giovani al di fuori della scuola dell'obbligo e in ambito sportivo o culturale debbano essere gestite in modo restrittivo. In questo contesto, per quanto riguarda le altre attività formative per bambini e giovani fino a 16 anni, occorre sfruttare con generosità le possibilità di deroga previste per l'insegnamento presenziale. Per esempio deve essere possibile continuare a effettuare un insegnamento religioso extrascolastico o, per esempio, un corso di disegno o di ceramica per questa fascia d'età, naturalmente rispettando l'obbligo del piano di protezione e della mascherina (per bambini/giovani dal compimento dei 12 anni).

Cpv. 1bis: la limitazione del numero massimo di partecipanti a 50 persone (art. 6 cpv. 1) impedirebbe lo svolgimento di taluni esami che hanno luogo al di fuori delle attività didattiche e ai quali partecipano numerosi candidati (p. es. esami per l'ottenimento della maturità federale o esami di ammissione agli studi accademici). In casi motivati, il limite massimo di 50 partecipanti deve poter essere superato. Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze o sim.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma a richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile suddividere le persone in gruppi di 50.

Capoverso 2: gli allievi delle scuole del livello secondario II, i loro docenti e il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina ostacola notevolmente lo svolgimento della lezione (p. es. logopedia). Per quanto riguarda l'area della scuola accessibile al pubblico vige l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3*b*.

Capoversi 3 e 4: alle attività sportive e culturali svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui agli articoli 6*e* e 6*f*, fatto salvo quanto segue:

- non è prevista alcuna limitazione della dimensione dei gruppi;
- le attività sportive in luoghi chiusi (palestre) sono ammesse se è indossata una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza.
- Nel settore culturale, per il livello secondario II è vietato il canto in comune, a differenza di quanto previsto per le scuole dell'obbligo.

Articolo 6*e*

Capoverso 1: nel settore dello sport sono ora ammesse solo le attività sportive all'aperto (con mascherina o distanziamento) e senza contatto fisico. Non sono quindi autorizzati gli sport con contatto fisico (p. es. calcio, hockey, pallacanestro e gli sport

di contatto, quali gli sport di combattimento e il ballo di coppia; gli allenamenti individuali o tecnici senza contatto fisico sono consentiti). Il limite previsto per la dimensione dei gruppi è fissato a cinque persone, a parte nel settore professionistico (cfr. cpv. 1 lett. c e d). Devono essere considerati a parte i cosiddetti corsi adulto-bambino: per ogni coppia adulto-bambino deve essere disponibile una superficie di 15 metri quadrati. Gli adulti devono portare continuamente una mascherina. Inoltre le dimensioni massime del gruppo non devono superare i 5 adulti (compreso l'istruttore).

Le suddette restrizioni non si applicano né allo sport nelle scuole (livello secondario II compreso) né alle attività sportive extrascolastiche di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni. Per questi ultimi sono ammesse anche le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in campi di vacanza; le competizioni sono tuttavia vietate anche qui.

Nel settore professionistico, come per le attività di bambini e giovani, è ammessa anche l'utilizzazione dei pertinenti impianti sportivi;

- allenamenti e competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolte individualmente, in gruppi fino a 5 persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile. L'appartenenza ai quadri nazionali è stabilita dalla relativa federazione sportiva affiliata a Swiss Olympic. Se in una federazione sportiva il concetto di quadri non è definito in modo esaustivo, per atleti di punta s'intendono le persone selezionate regolarmente dalla relativa federazione nazionale per la partecipazione a competizioni internazionali nella propria disciplina e categoria;
- allenamenti e competizioni di squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica (il limite è tuttavia di 50 spettatori). Nel settore giovanile si può parlare di attività «prevalentemente professionistica» quando la maggioranza dei membri delle squadre interessate è dotata di un «contratto di assunzione», a prescindere dall'importo del compenso previsto dal contratto. Questa norma si applica quindi anche alle squadre giovanili delle singole associazioni. Spetta principalmente a queste ultime definire le leghe interessate sulla base dei criteri summenzionati.

Come tutte le strutture pubbliche, anche quelle sportive devono elaborare e attuare un piano di protezione (art. 4). In proposito si applicano le limitazioni della capienza secondo l'allegato numero 3.1^{ter}. Nel piano di protezione occorre prestare particolare attenzione ad esempio allo scaglionamento delle singole persone o dei singoli gruppi all'interno dell'impianto sportivo (segnatamente negli spogliatoi), alla loro entrata e uscita dall'impianto o alla pulizia dell'impianto tra un gruppo e l'altro. I gestori degli impianti devono anche assicurare la sorveglianza e il controllo del rispetto dei piani di protezione. I piani di protezione dovranno inoltre prevedere provvedimenti che limitino rigorosamente o vietino l'accesso alle docce.

Capoverso 2: le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono eccettuate dall'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo articolo 4. Oltre questo limite sono responsabili del piano di protezione gli organizzatori (in genere le associazioni).

Articolo 6*f*

Capoverso 2: nel settore della cultura sono ammesse attività solo nel rispetto di determinate prescrizioni. È inclusa anche l'utilizzazione delle necessarie strutture. Sono ammesse le seguenti attività:

- nel settore non professionale valgono le stesse restrizioni previste per lo sport. Sono ammesse:
  - le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni: analogamente a quanto previsto per gli istituti di formazione e il settore sportivo (art. 6*e*) non sono previste limitazioni. Ciò vale ad esempio anche per le lezioni con strumenti musicali dispensate a bambini in scuole di musica;
  - le attività individuali di persone a partire dai 16 anni (p. es. suonare in sale prove);
  - le attività in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni, se viene portata la mascherina facciale e se è rispettata la distanza obbligatoria. Ciò consente un ampio margine di azione segnatamente per le lezioni di musica individuali o in gruppo. In locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale, se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento sociale e limitazioni della capienza. Questa alternativa consente lo svolgimento delle prove di gruppi con strumenti a fiato e delle lezioni con strumenti a fiato: siffatte attività possono essere svolte in locali grandi con una buona aerazione, mantenendo una distanza accresciuta;
- nel settore professionale: le prove e le esibizioni (p. es. nell'ambito di trasmissioni o registrazioni senza pubblico; le esibizioni dal vivo di fronte al pubblico non sono ammesse a causa del divieto previsto per le manifestazioni) di artisti o corpi di artisti.

È considerata professionale un'attività che contribuisce almeno in parte al reddito da attività lucrativa (ed è indicata come tale anche nella dichiarazione fiscale, con esclusione, quindi, degli importi di modesta entità e non dichiarati corrisposti «brevi manu»). Perlopiù l'attività sarà supportata anche da una formazione di base specialistica o di altro genere.

Se l'attività professionale prevede la partecipazione di non professionisti, ad esempio in corsi didattici, devono essere rispettate anche le disposizioni concernenti il settore non professionale.

Capoverso 3: diversi studi scientifici hanno indicato che cantando il rischio di una trasmissione della COVID-19 è maggiore, poiché aumenta la produzione di aerosol e vengono emesse più goccioline che raggiungono una distanza maggiore. In diversi Paesi il canto corale è stato identificato come causa di focolai maggiori di COVID-19. Questa valutazione è condivisa anche dalla Science Task Force. Le attività di cori e con cantanti sono limitate come segue:

- *lett. a:* nel settore non professionale, il canto in comune all'infuori della cerchia familiare è vietato, tanto nei luoghi chiusi quanto all'aperto (*n. 1*). Con ciò si precisa anche che il canto in comune durante manifestazioni religiose o di altra natura (p. es. nell'ambito delle tradizioni di San Silvestro) è vietato. Data la volontà di privilegiare le attività didattiche nella scuola dell'obbligo, il divieto previsto per il canto e i cori non vale per le corrispondenti classi scolastiche (cfr. anche l'art. 6*d*). Il divieto riguardante l'esecuzione di prove ed esibizioni di cori amatoriali o con (uno o più) cantanti non professionisti è ora sancito al *numero 2*. In

particolare, durante le cerimonie dei giorni festivi sarebbe ammessa soltanto l'esibizione di uno o più cantanti professionisti, ma non di un coro, e soltanto adottando misure di protezione speciali;

- *lett. b:* nel settore professionale è vietato svolgere esibizioni con cori. Le prove di cori professionisti e le esibizioni con cantanti sono tuttavia ammesse se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche. Il limite massimo di spettatori alle esibizioni è di 50 persone.

Capoverso 4: le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a sono esentate dall'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4 (piano di protezione).

Articolo 7

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. L'autorità cantonale competente può pertanto autorizzare deroghe ai divieti o agli obblighi di cui agli articoli 4 capoversi 2–4 nonché 6–6*f* se lo impongono interessi pubblici preponderanti *(lett. a)*, per esempio in caso di manifestazioni essenziali per il Cantone, quali le Landsgemeinden, ma anche le celebrazioni nell'ambito della Festa nazionale. Sono però pensabili anche altre situazioni nel settore delle tradizioni culturali. Di norma, il requisito dell'interesse pubblico preponderante escluderà la possibilità di organizzare manifestazioni private con agevolazioni. Considerando da un lato gli allentamenti e le possibilità di svolgimento già vigenti in virtù della presente ordinanza e dall'altro la responsabilità dei Cantoni per quanto riguarda la fattibilità ad esempio del tracciamento dei contatti è presumibile che il numero di autorizzazioni derogatorie sarà contenuto.

La *lettera a^{bis}* contiene, come ulteriore condizione, un rimando agli indicatori rilevanti relativi alla situazione epidemiologica.

Gli organizzatori o i gestori devono inoltre presentare un piano di protezione che comprenda i provvedimenti specifici per prevenire i contagi e interrompere le catene di trasmissione (*lett. b*). Tra questi rientra ad esempio l'obbligo di tenere conto degli spazi disponibili: per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per offrire più spazio ai presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Articolo 8

Se i Cantoni hanno in ogni caso la facoltà di ordinare in singoli casi provvedimenti di polizia sanitaria rivolti alla collettività (p. es. la chiusura di una scuola, di un albergo o di un'altra struttura), in linea con la loro responsabilità nella situazione particolare i Cantoni devono anche poter ordinare provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp, che vadano oltre singole strutture e manifestazioni, ma pur sempre limitati a livello regionale o locale. Può trattarsi di prescrizioni sull'esercizio di strutture oppure del divieto o di una limitazione di accedere o uscire da determinati edifici o territori o di svolgere determinate attività, ma anche dell'imposizione di regole di comportamento nei confronti della popolazione o di privati. Per valutarne l'idoneità occorre inoltre tener conto della mobilità della popolazione, dell'interconnessione delle attività

economiche, delle ripercussioni sulle regioni ed eventualmente sui Cantoni limitrofi e della situazione dell'approvvigionamento. Il capoverso *1* definisce le condizioni alle quali è richiesto un intervento dei Cantoni, ossia le circostanze in cui devono essere adottati provvedimenti supplementari cantonali in aggiunta a quelli di base della Confederazione previsti dalla presente ordinanza. L'elenco degli indicatori non è esaustivo, e quindi si possono considerare anche altri aspetti (p. es. focolai locali e regionali o correlazioni intercantonali; un altro aspetto importante è quello del livello attuale di casi e valori o le dinamiche osservate o previste nell'andamento dell'epidemia).

Il riferimento al *capoverso 2* specifica con valore dichiarativo che l'esercizio di diritti fondamentali di importanza cruciale deve essere garantito anche nel contesto della lotta alla pandemia.

Ai fini del coordinamento e della concertazione, il Cantone deve preliminarmente sentire l'UFSP e successivamente informarlo dei provvedimenti presi. In questo modo l'UFSP può adempiere il suo obbligo di coordinamento secondo l'articolo 77 capoverso 2 LEp *(cpv. 3)*.

Articolo 9

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 2), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 4-6. Il *capoverso 1* stabilisce che i gestori e gli organizzatori devono presentare, su richiesta, il loro piano di protezione all'autorità competente *(lett. a)* e concedere alle autorità l'accesso alle strutture e alle manifestazioni *(lett. b)*.

Capoverso 1bis: data l'importanza del rispetto dei piani di protezione nella lotta all'epidemia, questa disposizione prescrive espressamente alle competenti autorità cantonali di controllarlo regolarmente (cfr. anche la pertinente direttiva dell'UFSP del 13 luglio 2020). Qui si tratta anzitutto, quantomeno attualmente, proprio dei piani di protezione delle località di sport invernali e dei comprensori sciistici.

Considerando il principio di proporzionalità, il *capoverso 2* stabilisce che, se non è disponibile o non è attuato un piano di protezione adeguato, le autorità competenti devono prendere opportuni provvedimenti. Possono ad esempio pronunciare un'ingiunzione o un ammonimento o fissare un termine entro il quale regolarizzare la situazione. Quale misura estrema possono però anche ordinare la chiusura immediata della struttura. Se si tratta di aziende e strutture che devono attuare la protezione della salute ai sensi dell'articolo 6 della legge sul lavoro, la competenza per i controlli e un'eventuale chiusura spetta agli ispettorati del lavoro cantonali. Per tutte le altre strutture le competenze devono essere stabilite dai Cantoni (polizia del commercio, ufficio del medico cantonale ecc.). Non è richiesto che il piano di protezione sia previamente sottoposto all'UFSP o all'autorità cantonale competente.

Capoverso 3: gli obblighi delle località di sport invernali così come lo strumentario delle autorità cantonali nei confronti di questi Comuni corrispondono esattamente a quelli previsti per i gestori e gli organizzatori, ad eccezione della possibilità di ordinare chiusure.

2.4 Provvedimenti di protezione dei lavoratori (sezione 4)

Articolo 10

Secondo il *capoverso 1*, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 della legge del 13 marzo 1964[3] sul lavoro, LL).

Secondo il *capoverso 1bis*, nei locali chiusi tutti i lavoratori devono portare una mascherina facciale. Questa prescrizione concretizza l'obbligo del datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari e adeguati a tutela della salute dei lavoratori (art. 6 LL). L'obbligo della mascherina vige non appena al lavoro due persone sono in contatto tra loro, per esempio in uffici open space, uffici occupati da più persone, sale riunioni o nei locali utilizzati in comune (postazioni di lavoro condivise, corridoi, ascensori, WC, locali per le pause ecc.) e durante i colloqui negli uffici singoli. Per postazioni di lavoro si intendono le postazioni personali o condivise utilizzate dalla stessa persona per un'intera giornata. Anche nelle sale riunioni di norma va portata una mascherina facciale.

L'obbligo della mascherina non vige per chi lavora in un locale separato o se la postazione di lavoro si trova in un locale molto ampio e a grande distanza da altre postazioni (p. es. in un capannone). Inoltre l'obbligo non vige per:

- le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
- le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

Secondo il *capoverso 2*, i datori di lavoro devono prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno o sui veicoli. Il principio STOP comprende i seguenti punti:

- sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni;
- misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.);
- misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Siccome non serve a proteggere i lavoratori, la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 5 non può essere annoverata tra i provvedimenti consentiti in ambito lavorativo. È invece consentito – conformemente al principio STOP e come stabilito al capoverso 2 – formare squadre fisse separate. Il ricorso mirato a questo provvedimento in situazione idonee porta a un risultato paragonabile a quello dell'articolo 5.

[3] RS **822.11**

Secondo il *capoverso 3*, i datori di lavoro devono rispettare le raccomandazioni sul telelavoro dell'UFSP. Come nella primavera del 2020, le aziende sono quindi invitate a seguire tali raccomandazioni, consentendo ai lavoratori che ne hanno la possibilità di lavorare da casa. Non sussiste alcun obbligo di telelavoro.

Articolo 11

Questo articolo attribuisce alle autorità esecutive competenti (secondo il *cpv. 1* le autorità di esecuzione della LL e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) le competenze necessarie per poter verificare il rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 10. Le autorità possono effettuare controlli in ogni momento *(cpv. 2)* e i datori di lavoro devono garantire loro l'accesso ai locali e ai luoghi *(cpv. 3)*.

2.5 Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria (sezione 5)

Articolo 12

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

2.6 Disposizioni penali (sezione 6)

Singoli divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono oggetto del diritto penale. In base a questa disposizione è punito chi:

- in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 (obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione) e 2 (prescrizioni per il piano di protezione), all'articolo 5a (disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo), all'articolo 5*a*^{bis} (orari di apertura dei negozi e delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi), all'articolo 5*d* capoverso 1 (chiusura di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico), all'articolo 6d (disposizioni particolari per gli istituti di formazione), all'articolo 6e (disposizioni particolari per il settore sportivo) nonché all'articolo 6f (lett. a, disposizioni particolari per il settore culturale);
- gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione o derogando al piano di protezione approvato (*lett. a*^{bis}),
- svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1 *(lett. b)*,
- svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3 (*lett. c*).

Anche se, vista la priorità riservata alla responsabilità individuale e conformemente al principio di proporzionalità, si rinuncia a una disposizione penale per i comportamenti dei privati che non si attengono alle norme della presente ordinanza, resta comunque applicabile la fattispecie penale prevista a livello di legge, ossia l'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp (opposizione a provvedimenti presi nei confronti della popolazione). Questa disposizione, tuttavia, costituisce una base legale sufficiente per le violazioni degli articoli 3*b* e 3*c* dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare, anche se l'articolo 6 capoverso 2 LEp non è menzionato nell'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp. Nella situazione particolare la LEp consente sia al Consiglio federale (art. 6 cpv. 2), sia ai Cantoni (art. 40) di emanare provvedimenti nei confronti della popolazione; sebbene ciò non sia ripreso precisamente nell'articolo 83 capoverso 1 lettera j LEp (dato che questo rimanda unicamente all'art. 40), utilizzando la terminologia «provvedimenti nei confronti della popolazione» è chiaro che la comminatoria di pena comprende anche i provvedimenti emanati dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LEp e che le violazioni corrispondenti possono essere sanzionate.

Poiché la LEp non è menzionata nella legge sulle multe disciplinari, non possono essere inflitte multe disciplinari, ma può essere applicata la procedura penale del Codice di procedura penale.

Art. 14*a*

Capoverso 1: alcuni comprensori sciistici hanno già iniziato la loro attività, altri prevedono di aprire già prima di Natale. Per consentire un regolare proseguimento dell'esercizio in vista dell'introduzione dell'obbligo di autorizzazione, i comprensori che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica (9 dicembre 2020) hanno già aperto agli ospiti possono continuare la loro attività; un comprensorio potrebbe anche iniziare la sua attività prima del 22 dicembre 2020 senza dover disporre preliminarmente dell'autorizzazione. In entrambe le ipotesi, tuttavia, occorre sottoporre un piano di protezione alla competente autorità cantonale prima dell'11 dicembre 2020. Dato questo termine di presentazione e il termine di trattamento di 10 giorni a disposizione dell'autorità cantonale (cfr. cpv. 3), le decisioni riguardanti le autorizzazioni saranno prese prima di Natale (vale a dire il 22 dicembre). Finché non sarà stata presa la decisione in merito all'autorizzazione, l'ammissibilità del proseguimento o dell'inizio dell'attività dipende dunque dalla presentazione della domanda. Al tempo stesso, però, i gestori sono tenuti ad adeguare prontamente il loro piano di protezione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5*c* capoverso 4, rese pubbliche il 4 dicembre 2020 con la loro adozione da parte del Consiglio federale.

Capoverso 2: se il piano di protezione non viene presentato all'autorità cantonale competente nell'ambito di una domanda di autorizzazione entro l'11 dicembre 2020, l'attività deve essere sospesa.

Capoverso 3: a sua volta, l'autorità cantonale competente deve valutare le domande entro il termine di 10 giorni, in modo da garantire che per l'inizio dell'alta stagione durante il periodo delle festività (vale a dire a partire dal 22 dicembre) siano operativi soltanto i comprensori sciistici autorizzati.

Capoverso 4: i nuovi piani di protezione richiesti ai Comuni in virtù dell'articolo 5*b* devono essere pronti e attuati a partire dal 18 dicembre 2020, vale a dire prima dell'inizio dell'alta stagione durante il periodo delle festività.

Allegato / prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

Numero 1.1

Quale principio, l'allegato stabilisce dapprima che quando non è rispettata una distanza di 1,5 metri per oltre 15 minuti aumenta il rischio di contagio (cfr. n. 3.1 e 4.1). Come tutti i principi, anche questo ha le sue eccezioni e si applica pertanto solo alle situazioni non può essere presa nessun'altra misura di protezione (in particolare la mascherina facciale o una barriera). Inoltre il rischio di contagio non è sempre lo stesso: negli ambienti chiusi, ad esempio, a parità di distanza e di durata è superiore che all'aria aperta e nei locali scarsamente arieggiati è superiore che in quelli ben arieggiati. Questo principio va tuttavia ribadito quale punto di partenza per tutte le prescrizioni relative ai piani di protezione che seguono.

Numero 1.2

Il piano di protezione rappresenta lo strumento fondamentale per combattere il coronavirus nelle strutture e alle manifestazioni accessibili al pubblico. È pertanto cruciale che i gestori e gli organizzatori si attengano a quanto segue:

- la scelta dei provvedimenti da applicare tra quelli prescritti dalla presente ordinanza deve sempre essere operata in modo da garantire una protezione efficace delle persone presenti nella singola struttura e alla singola manifestazione; occorre pertanto privilegiare il rispetto della norma sul distanziamento e l'attuazione di misure di protezione (mascherine facciali, limitazione delle entrate), salvo motivi contrari (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a, b e c);
- la scelta deve tener conto dell'attuabilità dei provvedimenti nella struttura o nella manifestazione concreta;
- la protezione da garantire si estende sia al pubblico (ospiti, visitatori e partecipanti) sia alle persone che lavorano nella struttura (segnatamente lavoratori);
- occorre prevedere provvedimenti adeguati per i singoli settori o gruppi di persone: anche in caso di registrazione dei dati di contatto occorre ad esempio provvedere, conformemente al principio di precauzione, a mantenere piccoli o a circoscrivere il più possibile i gruppi di persone a stretto contatto e a escludere un rimescolamento, attuando le norme sul distanziamento nei corridoi e nei bagni.

L'organizzatore è tenuto a definire il perimetro o lo spazio della manifestazione nel piano di protezione. Questo comprende, da un lato, tutti i settori sottoposti a limitazioni d'accesso.

La responsabilità per la concezione e l'attuazione del piano di protezione spetta al gestore o all'organizzatore.

Numero 1.3

L'indicazione dei motivi (tipo di attività, circostanze locali) deve consentire di giustificare la registrazione dei dati di contatto in modo plausibile per le autorità esecutive cantonali. Di norma non sono necessarie indicazioni economiche o considerazioni dettagliate sui costi.

Numero 1.4

L’informazione mirata del pubblico è una condizione essenziale per poter garantire l’attuazione dei provvedimenti. Le modalità d’informazione sono decise dal gestore o dall’organizzatore. In ogni caso è utile sfruttare il materiale informativo messo a disposizione dall’UFSP.

2 Igiene

Le misure d’igiene menzionate, segnatamente la predisposizione di possibilità per lavarsi le mani, la periodicità della pulizia delle superfici di contatto ecc., devono essere adattate alle caratteristiche concrete della struttura o della manifestazione.

3 Distanziamento

Numeri 3.1 e 3.3

La distanza minima da rispettare è di 1,5 metri (n. 3.1). Si tratta della «distanza obbligatoria» ai sensi della presente ordinanza e dell’allegato e quindi in particolare anche della distanza che deve essere rispettata tra i gruppi di ospiti seduti ai singoli tavoli nel settore della ristorazione (mense aziendali, ristoranti di alberghi) (cfr. n. 3.3).

Numero 3.1bis

L’accesso a settori chiusi e settori esterni accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni è limitato come segue:

- nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
- ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
    - 10 metri quadrati per cliente,
    - sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti.
- ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
    - nei negozi con una superficie di vendita di 41–500 metri quadrati:
        i. 10 metri quadrati per cliente,
        ii. sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti,
    - nei negozi con una superficie di vendita di 501–1500 metri quadrati:
        i. 15 metri quadrati per cliente,
        ii. sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti,
    - nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:

i. 20 metri quadrati per cliente,

ii. sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti.

Per superficie di vendita si intende la superficie lorda liberamente accessibile ai clienti (ossia compresi gli scaffali e gli espositori).

- In altre strutture che non sono negozi, in presenza di più persone deve essere a disposizione una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona. Per le piccole strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati, la superficie minima per persona deve essere di 4 metri quadrati.
- nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo, segnatamente nelle chiese, può essere occupato soltanto un posto su due o posti a sedere con una distanza equivalente; è eccettuata l'occupazione da parte di famiglie o altre persone per le quali il rispetto della distanza obbligatoria non ha senso.

Numero 3.1ter

Alle attività sportive o culturali di cui all'articolo 6*d* capoverso 3 lettera b e 6*f* capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue:

- gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di attività non richiede uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a disposizione almeno quattro metri quadrati di superficie per persona. Questa superficie minima deve tuttavia essere aumentata in base al principio di precauzione se non si può escludere uno sforzo fisico significativo.
- il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

Numero 3.2

Secondo il numero 3.2, nei settori dei posti a sedere delle strutture e alle manifestazioni (come chiese, attività presenziali negli istituti di formazione) è prevista un'agevolazione: vista la disposizione delle file di posti spesso già stabilita e in parte fissa, i posti devono essere disposti od occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra i posti a sedere. Con tutta probabilità non sarà garantita la distanza obbligatoria di 1,5 metri (secondo il n. 3.1), deroga accettata per motivi di praticabilità. Per distanza equivalente s'intende la distanza creata nella struttura dalla rinuncia a un normale posto o a una sedia in una fila di sedie.

Numero 3.4

Nei settori in cui le persone si spostano o transitano (settori destinati ai clienti nei negozi e nei mercati all'aperto, bagni o ingressi), le persone devono essere incanalate mediante misure adeguate (come demarcazioni, nastri) in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra le persone.

Numero 3.5

Sono eccettuati dalle prescrizioni i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini piccoli e in età scolastica, le famiglie, le coppie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

Numero 4.1

Scopo della durata minima è evitare di dover registrare i dati di contatto in caso di avvicinamento solo molto breve o puntuale (p. es. tra gli scaffali nei negozi, in caso d'incrocio nei corridoi).

Numero 4.2

L'obbligo d'informazione è una condizione essenziale da vari punti di vista:

- dal punto di vista sanitario: le persone devono essere informate dell'esistenza di un rischio di contagio accresciuto per chi visita la struttura o partecipa alla manifestazione; con la loro visita o partecipazione sono quindi disposte ad accettare tale rischio;
- in relazione alle possibili conseguenze: se dovesse verificarsi un caso d'infezione nella struttura o in occasione della manifestazione, l'autorità cantonale competente dovrà valutare se ordinare una quarantena con le enormi limitazioni che ne conseguono;
- sul piano della protezione dei dati: le persone devono essere informate della registrazione e – in caso d'infezione – dell'ulteriore trattamento dei loro dati personali; senza la registrazione dei dati non è consentita la visita o la partecipazione.

Numero 4.3

I dati di contatto non devono essere registrati separatamente, se sono ottenibili attraverso raccolte di dati già esistenti, ad esempio i registri dei membri di un'associazione o di un club oppure gli elenchi degli indirizzi degli istituti di formazione o ancora i sistemi di prenotazione. Altrimenti occorre utilizzare formulari di contatto. Per quanto riguarda i dati già esistenti occorre assicurarsi che contengano effettivamente tutte le indicazioni richieste.

Numeri 4.4, 4.4^{bis} e 4.5

La scelta dei dati di contatto da registrare mira a (*n. 4.4*):

- consentire la presa di contatto da parte della autorità cantonali in caso d'infezione: cognome, nome, domicilio e numero di telefono. L'indicazione dell'indirizzo non è obbligatoria, mentre quella del domicilio lo è al fine di stabilire il Cantone incaricato di contattare la persona;
- circoscrivere le persone da contattare: il numero di posto o di tavolo nei settori con posti a sedere.

Le prime esperienze hanno mostrato che i dati di contatto forniti talvolta non erano corretti e pertanto non utilizzabili dai Cantoni per un tracciamento dei contatti rapido ed efficace. L'importanza della correttezza dei dati di contatto è centrale per le manifestazioni e le strutture in cui vengono rilevati dati di contatto. Come già prescritto in alcuni Cantoni, i gerenti o gli organizzatori devono garantire con provvedimenti adeguati che i dati di contatto forniti siano corretti (*n. 4.4^{bis}*).

Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono nelle strutture della ristorazione è sufficiente registrare i dati di una sola persona (*n. 4.5*).

Numero 4.6

Il gestore o l’organizzatore è responsabile di garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati. Il fatto ad esempio di esporre all’ingresso un elenco nel quale gli ospiti si registrano e che al tempo stesso è visibile a tutti gli ospiti non soddisfa questo requisito. Occorre inoltre garantire la sicurezza dei dati, segnatamente nell’ambito della loro conservazione, ad esempio conservandoli in un luogo chiuso o adottando misure informatiche adeguate.